

## **Due esempi su cosa significa valutazione in concreto della responsabilità della scuola (e del docente) in caso di infortunio di un alunno...**



Due recenti sentenze emesse rispettivamente dal Tribunale di Palermo (la n. 2665 del 19.05 2010) e dal Tribunale di Bologna (la n. 21942 del 19 aprile 2011) permettono di chiarire ulteriormente il tema della responsabilità dei docenti per gli infortuni scolastici degli alunni.

Le sentenze ribadiscono preliminarmente che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria per effetto della L. n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, il personale docente si trova comunque in rapporto organico con il Ministero dell'Istruzione e non con i singoli istituti, dotati, invece, di mera autonomia amministrativa.

Ne segue che solo al Ministero dell'Istruzione sono riferibili gli atti, anche illeciti, posti in essere da detto personale con la conseguenza che solo esso, e non anche gli istituti o i docenti in proprio, è dotato di legittimazione passiva nelle controversie relative agli infortuni scolastici. Il Ministero si surroga al personale scolastico. Detta tutela opera sul piano processuale mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero.

(Sull'argomento sono numerose e costanti le pronunce giurisdizionali. Tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione *n. 5668/2001*; Sez. Unite, *n. 9346/02* che a sua volta richiama il principio statuito dalla *n. 7454/97*; *n. 15321/2003*; *n. 24997/2008*; *n. 9752/2005*; del Tribunale di Bologna *n. 20776/2006*; *n. 20110 del 12.02.2009*; *n.2343 del 19.09.2006*.)

La responsabilità civile dell'Amministrazione Scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti trova il proprio fondamento normativo, rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, negli art. 2047 e 2048, e, rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia, negli art. 2043 e 2051 del codice civile.

Va comunque richiamato, sia pure in via del tutto incidentale, che nelle ipotesi di fatti illeciti, commessi da alunni durante l'orario scolastico, sussiste la responsabilità concorrente del genitore ex art. 2048 c.c., il quale non abbia saputo impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. (Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000; Cass. civ. n. 2606/1997).

L'obbligo di sorveglianza sui minori grava sul "precettore" nel tempo in cui il minore gli è affidato, subentrando in tal modo all'analogo obbligo gravante in generale sui genitori (art. 2048 cc). I genitori hanno però il dovere di educare i figli. (artt. 30, primo comma, Cost. e 147 c.c.). La

funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, di tipo strumentale alla funzione di istruzione prioritariamente ad essa spettante (Cass. SS.UU. ord. 2656/2008) e sostanzialmente limitato all'attribuzione ad essa di un potere disciplinare sugli alunni (D.P.R. 249/1998). L'obbligo di educazione è immanente alla relazione genitore-figlio minorenni e sopravvive all'affidamento a terzi del minore.

In ambito scolastico, l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente e, nei limiti determinati dal CCNL al personale ATA. I compiti organizzativi e di controllo fanno parte dei doveri del dirigente scolastico.

Dispone dunque l'art. 2047 c.c. che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* e l'art. 2048 che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

La presunzione di responsabilità generata dall'art. 2048 a carico dei precettori, cui ovviamente appartengono gli insegnanti scolastici, *"non è assoluta - come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva - ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere incombente all'insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all'esercizio - da accertarsi in concreto - di una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati"* (Cass. civ., Sez. III, 23/07/2003, n. 11453).

Duplici è dunque l'onere probatorio delle parti. La P.A. ha l'onere di dimostrare *"di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa"* (Cass. civ., Sez. III, 18/04/2001, n.5668; Cass. civ., Sez. III, 03/02/1999, n.916; ed il giudice *"per accertare la prevedibilità del fatto deve far riferimento alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma in relazione al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatesi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi"* (Cass. civ., Sez. I, 02/12/1996, n.10723! ).

Il danneggiato ha l'onere di provare a suo volta *"l'illiceità del fatto che ha cagionato il danno, compresa la colpa del danneggiante"* Cass. civ., Sez. III, 14/10/2003, n.15321).

In altri termini, *"ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito anche da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie"*

*cautele, il verificarsi del danno"* (Cass. civ., Sez. III 14/10/2003, n.15321 Cass. civ., Sez. III, 26/06/2001, n.8740).

Nel caso preso in esame dal tribunale di Bologna veniva lamentata la responsabilità per omessa vigilanza del docente di educazione fisica per le lesioni occorse ad un allievo durante una partita di calcio a cinque svoltasi nelle ore di lezione.

La corte pur prendendo atto della gravità delle conseguenze subite dall'alunno, evidenti alla luce delle pacifiche acquisizioni processuali, ed esprimendo in proposito *"la più ampia manifestazione di solidarietà"*, riconosce che le misure di vigilanza fossero congrue rispetto all'attività esercitata e alla condizione soggettiva dei partecipanti.

A tale proposito il Tribunale prende in considerazione diverse circostanze, che meritano di essere qui richiamate come possibile esemplificazione degli elementi atti a provare la validità e congruità delle misure di prevenzione e vigilanza adottate. *"L'età dei soggetti coinvolti, tutti al penultimo anno di scuola superiore, quindi prossimi a quella condizione di maturazione intellettuale e morale che induce a presumere che uno abbia il completo governo delle proprie azioni; l'attività disimpegnata che non può astrattamente giudicarsi impropria per ragazzi di quella età, costituendo la pratica del calcio un'attività usuale per tutti i ragazzi o per quasi tutti quelli che sono provvisti di una dinamica fisiologica, e che non lo era in ogni caso nel contesto specifico, avendo già i soggetti coinvolti nella vicenda ripetutamente giocato a calcio a cinque durante le ore di educazione fisica; il pallone, particolare non irrilevante sul piano dell'adeguatezza delle cautele adottate, non era l'ordinario strumento che si impiega nella partite di calcio ad undici, ma uno consumato che veniva impiegato solitamente per le partite di calcetto, quindi ragionevolmente idoneo a quell'uso".* *"Anche la condotta dell'insegnante –afferma ancora la sentenza– non si espone a rilievi di sorta, atteso che egli era presente durante l'esercitazione ed aveva ripetutamente raccomandato di tenere il pallone basso e di tirare piano. Non ultimo le modalità del fatto attestano la totale imprevedibilità di esso, sia che trovi consenso il rilancio diretto (oltretutto autore di esso sarebbe stato uno stesso compagno di squadra dell'infortunato) sia che invece la palla abbia colpito l'alunno di rimbalzo; l'una e l'altra eventualità costituendo accadimenti non inconsueti nella pratica concreta del gioco e non potendo ! essere ovviamente significativi di un deficit di vigilanza in capo al convenuto".*

Nel caso preso in esame dal tribunale di Palermo, invece, si trattava del sinistro occorso ad un minore il quale, all'interno dell'aula dell'istituto, veniva colpito, durante l'orario di lezione, alla testa dalla zaino di altro allievo, riportando lesioni personali. Dall'istruttoria espletata è emerso che l'insegnante si trovava in aula quando è accaduto il fatto, circostanza invero non contestata dalle parti in causa. L'insegnante chiamata a testimoniare riferisce di non essersi accorta, pur trovandosi in aula, del verificarsi dell'episodio dedotto in causa, ma di esserne venuta a conoscenza solo a seguito del malore manifestato dall'alunno colpito.

Anche in questo caso il Tribunale prende in considerazione diverse circostanze relative al dovere di vigilanza, che meritano di essere qui richiamate.

*"La presenza di una persona adulta in classe che, ragionevolmente,*

*costituisce di per sé un deterrente sufficiente ad evitare che possano verificarsi comportamenti idonei a dar luogo a situazioni di pericolo, tenuto, altresì, conto nella specie dell'età degli allievi (circa 12 anni); l'assoluta normalità del contesto entro cui il sinistro si è verificato, che come tale non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell'insegnante; la totale assenza di motivi che potessero destare il minimo allarme; la repentinità dell'accadimento; -fanno sì, afferma la sentenza- che non può ritenersi che l'insegnante sia venuta meno al dovere di adottare doverose modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee a evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli allievi*;

Va fatta una specifica notazione riguardo alla possibilità data all'insegnante di "deporre come testimone". Come già richiamato sussiste infatti l'esclusiva legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, che si surroga al personale scolastico. Di conseguenza l'insegnante non poteva assumere la veste di convenuta nel giudizio" e poteva essere chiamata come teste.

Ovviamente, la stessa valutazione in concreto viene fatta, in caso di condanna dell'amministrazione nel giudizio civile, nell'ambito dei giudizi di rivalsa promossi invece presso la Corte dei Conti nei confronti dei docenti responsabili della vigilanza al momento dei fatti e/o del Dirigente responsabile dell'organizzazione della vigilanza stessa.

Le sentenze citate sono disponibili, nel testo integrale, all'interno della Banca dati normativa e giurisprudenziale per il mondo della scuola", ad accesso riservato ai dirigenti in servizio, presente sul sito dell'Agencia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex Indire). Per una generale analisi sulla responsabilità dei docenti ex art. 2048 c.c., si veda anche l'articolo ivi contenuto dell'Avv. Laura Paolucci "Alunni e violenza, vandalismo, bullismo: può la responsabilità per culpa in educando dei genitori lenire la culpa in vigilando della scuola?"

---